



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 20361
del 14/05/2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 del 14/05/2021

Codice Interno:

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in occasione dello svolgimento dell'evento "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO" del 16/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 20/08/2020 con la quale veniva approvato il programma dei festeggiamenti del "SETTEMBRE GROTTAFERRATESE 2020", e, in particolare, per la realizzazione dell'evento, denominato "*MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO*", all'Associazione "ARS GRATIA ARTIS" C.F. 95042430587, in persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Mario Durante C.F. DRNMRA57H02E958Z;

Richiamata la precedente Ordinanza n. 138 del 17/09/2020, prot. 35321/2020, di disciplina temporanea della circolazione veicolare, per l'edizione 2020 degli eventi approvati;

Preso atto che l'ultima edizione 2020 dell'evento sopracitato non è stata realizzata per le emergenti disposizioni normative per il contrasto alla pandemia e la prevenzione del contagio da COVID-19;

Vista agli atti d'ufficio la nota prot. n. 19495 del 11/05/2021 a firma del Responsabile del Settore II, Servizio Cultura – Affari Generali, di autorizzazione alla realizzazione dell'evento per la sola data prossima del 16 maggio 2021, presso le medesime aree delle precedenti edizioni;

Acquisite agli atti dell'Ente:

- con prot. n. 20184 del 13/05/2021, la lista dei nominativi degli espositori partecipanti all'edizione del 16/05/2021, e la relazione tecnica circa il piano di allestimento e sicurezza dell'evento, all'uopo predisposti e redatti dall'Ing. Mario Iacoangeli C.F. CNG MRA57A12H501W Tecnico Professionista incaricato dall'Associazione "ARS GRATIA ARTIS" in persona del Presidente e Legale-Rappresentante Sig. Mario Durante – soggetto organizzatore, la quale, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- con prot. n. 20308 del 14/05/2021, la relazione tecnica e il piano di sicurezza dell'evento, all'uopo predisposti e redatti dalla Soc. P.A.I. Srl con sede in Roma, V.lo Anagnino, 15, P.IVA/C.F. 12915001007 Amministratore Sig.ra Donatella Tiberi, società incaricata dall'Associazione "ARS GRATIA ARTIS" in persona del Presidente e Legale-Rappresentante Sig. Mario Durante –

soggetto organizzatore, la quale, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Considerato che nessuna osservazione e/o riguardo in merito alla predetta documentazione è stata fatta pervenire da parte dei Settori e/o Servizi comunali competenti circa i profili di sicurezza *safety* e *security*;

Tenuto Conto che il predetto evento avrà inizio alle ore 7.00 per le operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture, con interessamento, per gli eventi programmati, delle aree di P.le San Nilo e V.le San Nilo/Parco San Nilo nell’area circostante la struttura del mercato coperto, per la data del 16/05/2021;

Viste le disposizioni prescritte dai provvedimenti normativi emessi per la prevenzione e il contrasto del diffondersi dell’epidemia da COVID-19;

Rilevato che occorre predisporre la regolamentazione provvisoria della sosta e della circolazione veicolare, al fine di consentire l’ordinato svolgersi in massima sicurezza dell’evento sopra citato;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per il giorno **16 maggio 2021** che la sosta e la circolazione veicolare è disciplinata come segue:

► dalle ore 7.00 al termine degli eventi è istituito il divieto di transito e di sosta veicolare, ambo i lati, con rimozione forzata, in:

- **P.le Croce Rossa (ex P.le San Nilo);**
- **V.le San Nilo/Parco San Nilo, nell’area circostante la struttura del mercato coperto;**

per consentire il posizionamento delle strutture, come da planimetria allegata.

Resta salva la facoltà di cui all’art. 43, comma 5, del Codice della Strada da parte degli Agenti preposti alla vigilanza del traffico.

Sono esclusi dagli obblighi e divieti sopra precisati i veicoli della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, dei mezzi di Pubblico Soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in relazione alle specifiche attività d’istituto, nonché i mezzi del soggetto organizzatore- dall’Associazione “ARS GRATIA ARTIS” e degli incaricati Soc. P.A.I. Srl/Tecnico Professionista per le sole specifiche attività loro demandate ed autorizzate.

Resta ferma l’osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni di cui all’allegata relazione tecnica circa il piano di allestimento e sicurezza dell’evento del Tecnico Professionista Ing. Mario Iacoangeli incaricato, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 20184 del 13/05/2021, e delle indicazioni e/o prescrizioni di cui all’allegata relazione tecnica e il piano di sicurezza dell’evento, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 20308 del 14/05/2021 della Soc. P.A.I. Srl incaricata.

^

Il **SOGGETTO ORGANIZZATORE** – **Associazione “ARS GRATIA ARTIS”** in persona del Presidente e Legale-Rappresentante Sig. Mario Durante, è **incaricato** della installazione e del posizionamento della **segnaletica stradale** in conformità alle disposizioni contenute nella presente, nel Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione **almeno 48 ore prima** della data di esecuzione del provvedimento e di tenerla in perfetta efficienza per tutto l’orario diurno e/o notturno delle operazioni, **(come da dichiarazione allegata)**.

Al termine dell’avvenimento dovranno essere prontamente ripristinate le condizioni ordinarie di viabilità prima esistenti.

Il medesimo **SOGGETTO ORGANIZZATORE** – **Associazione “ARS GRATIA ARTIS”** in persona del Presidente e Legale-Rappresentante Sig. Mario Durante, **dovrà inoltre:**

- 1) **curare e sorvegliare**, per tutta la durata della manifestazione temporanea, eventuali manomissioni e/o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria;
- 2) **garantire la possibilità** di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento;
- 3) **predisporre** per un congruo **numero di preposti alla vigilanza**, adeguatamente riconoscibili all’utenza, ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la salvaguardia della sicurezza individuale e collettiva secondo le linee guida del piano adottato, in relazione alle **misure di prevenzione COVID-19 vigenti**;
- 4) **procedere**, secondo occorrenza, anche per la **pulizia delle sedi stradali interessate** prima della riapertura delle medesime al pubblico transito.

Tutte le attività, svolte in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno svolgersi nel completo rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza COVID-19 a causa di un elevato, contestuale afflusso di persone, di un mancato generale rispetto delle norme prescritte sul distanziamento sociale, sull’utilizzo dei D.P.I. e altre misure di prevenzione, o per qualsivoglia diversa situazione emergente ed accertata, si potranno sospendere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ovvero, in caso di perdurante stato di criticità, si potrà disporre per la chiusura del mercato e per la immediata cessazione di ogni attività.

La Polizia Locale del Comune di Grottaferrata e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada”, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza.

La presente ordinanza ha validità ai soli fini della disciplina provvisoria della circolazione auto-veicolare e non sostituisce eventuali diverse autorizzazioni da rilasciarsi ad opera degli Uffici comunali competenti o dalle Autorità di P.S. presenti sul territorio, anche con particolare riferimento alle disposizioni della direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno – Ufficio di Gabinetto del Ministro per la sicurezza di eventi e manifestazioni.

Si dispone la comunicazione della presente Ordinanza a:

- **Al Sindaco**, per opportuna conoscenza;
- **Al Segretario Generale**, per opportuna conoscenza;
- **Associazione “ARS GRATIA ARTIS”** in persona del Presidente e Legale-Rappresentante Sig. Mario Durante – **Soggetto Organizzatore**, per quanto di competenza;
- **Soc. P.A.I. Srl** incaricata, per quanto di competenza;
- **Tecnico Professionista incaricato** Ing. Mario Iacoangeli, per quanto di competenza;
- **Commissariato di P.S.** di Frascati, per opportuna conoscenza;
- **Stazione CC** di Grottaferrata, per opportuna conoscenza;
- **Dirigente del Settore I[^]**, per quanto di competenza;
- **Responsabile P.O. del Settore II[^]- Serv. Cultura/AA.GG.**, per quanto di competenza;
- **G.C.V.P.C.**, per quanto di competenza;
- **Ufficio Segreteria/ Ufficio U.R.P.**, per la pubblicazione su sito istituzionale del Comune;

Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità dell'art. 74 del relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante
f.to VETRI LUCA